

# TI\_GERICHTE 42.2025.15 vom 10. November 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-11-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2025.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2025.15)

FR: TI\_GERICHTE 42.2025.15 du 10 novembre 2025

IT: TI\_GERICHTE 42.2025.15 del 10 novembre 2025

## Erwägungen

### E. 2

luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003). L'art. 67 Las, relativo all'obbligo di informazione in generale, prevede che: " Il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell'assistenza l'accesso alla sua abitazione. (cpv. 1) A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)" Giusta l'art. 68 Las, afferente all'obbligo di informazione in particolare: " L'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1) L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell'assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)" 2.4. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l'art. 36 Las sancisce: " Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps." Ai sensi dell'art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)" Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l'egida della LPGa, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 9C\_29/2024 del 21 gennaio 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123; STF 8C\_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C\_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF 8C\_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C\_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C\_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C\_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68). È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C\_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C\_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C\_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese). 2.5. Ai sensi dell'art. 115 della Costituzione federale, relativo all'assistenza agli indigenti: " Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze." L'art.

## **E. 2.2**

Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichtthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A\_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“ In un giudizio 9C\_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3., in ambito di assoggettamento all'AVS/AI/IPG, l'Alta Corte, confermando una sentenza 30.2024.9 emanata dal TCA il 14 ottobre 2024, ha, altresì, evidenziato che “il centro d'interessi non è dato da un singolo elemento ma da un insieme degli stessi - ovvero dipende da un insieme di circostanze personali, familiari e professionali, rispettivamente quelle legate alla copiosa sostanza immobiliare - come compiutamente vagliato dalla Corte cantonale, senza incorrere nell'arbitrio” .

## **E. 2.7**

Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che: " (...) Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il

proprio domicilio assistenziale. (...) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (...) Giusta l'art. 4 capoverso 2 del disegno, "l'annuncio alla polizia degli abitanti" o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un'autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell'autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell'intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8. Analogamente alla disposizione del concordato concernente l'assistenza nel luogo di domicilio, l'articolo 5 del disegno dispone che l'entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (...) L'art. 11 definisce la nozione di «dimora» e di «Cantone di dimora». È dimorante colui che si trova effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone semplicemente per motivi di transito. (...).

23 Assistenza di cittadini svizzeri 231

Competenza 231.1 In genere (art. 12) L'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri bisognosi incombe al Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine. Simultaneamente, il capoverso 2 ( n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990 I 68 ) specifica che la legge federale non intende immischiarsi nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono competenti nel Cantone di domicilio. L'ulteriore disciplina concordataria è considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio. (...)

231.2 Casi d'urgenza (art. 13) L'articolo 13 del disegno si occupa dei casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità del luogo di domicilio. Quanto agli svizzeri all'estero che soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di urgenza. Quando occorre un aiuto ulteriore (per es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito. Nel corso della procedura di consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla libertà di domicilio, esigere

di essere curata a piacimento in un determinato ospedale. Invece di riprendersi l'assistito, i Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora, sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non più urgente assistenza ulteriore .

” Nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio federale ha rilevato: " 22 Assistenza di cittadini svizzeri 221 Competenza Nel titolo relativo all'assistenza dei cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio assistenziale.

221.1 Principio (art. 12) Il capoverso 1 dell'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. Il capoverso 2 disciplina la competenza del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato. Durante la procedura di consultazione si è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre soluzioni: - la creazione di un domicilio assistenziale fittizio; - una definizione differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13; - una chiara responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio assistenziale. Il nostro Collegio sostiene quest'ultima soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. Il Cantone di dimora potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza preoccuparsi della loro durata. Nella procedura di consultazione sette Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.

221.2 Casi d'urgenza (art. 13) Conformemente al nuovo disposto dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13, sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far trasferire l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato. Lo stesso dicasi per l'aiuto agli stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge.”

Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet , “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all'art. 4 LAS sottolinea che: " (...) Au centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 Ia 465; 108 Ia 254 et les références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement

inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°1 à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée). L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de l'art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors. La durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art. 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107). On peut affirmer qu'une personne a l'intention de s'établir lorsqu'elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit où l'on s'est installé n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n'étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L'intention de s'établir durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie. (...). Le domicile d'un étranger en Suisse est indépendant tant de l'existence que du genre de l'autorisation délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art. 23 CC). L'art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments constitutifs d'un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et l'intention de s'établir durablement. Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut

servir que d'indice en faveur de l'existence d'un domicile. Toutefois, selon le type d'autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d'un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquent d'un domicile. (...). En résumé et en suivant l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la constitution d'un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC): - les circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113) - la prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221). - la déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100). - l'exercice d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait. - la location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC). - l'impression subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p 111). - l'existence antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35). - l'abandon du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p. 35). - le séjour effectif, en d'autres termes, le fait d'habiter. (...)" 2.8. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull'assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l'intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.5.; 2.7.). Qualora, per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale (in proposito si pensi ad esempio ai "drogati e alle persone colpite da AIDS" ; cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989 pt.o 221.1. Da uno studio sul problema dei senzatetto in Svizzera del febbraio 2022 – cfr. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87122.html> –risulta che "tra i motivi che portano le persone a vivere per strada vengono spesso citati i debiti e le dipendenze da alcol e droghe, anche se non mancano i problemi sociali e quelli legati al contesto migratorio" ), competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS). L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio. Al riguardo cfr. STF 8C\_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003; STCA 42.2019.43 del 27 aprile

2020. Per quanto concerne, invece, l'assistenza di stranieri cfr. STF 8C\_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C\_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l'anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell'8 febbraio 2017.

### **E. 2.9**

Questa Corte, con sentenza 42.2016.32 dell'8 febbraio 2017, ha confermato l'operato dell'USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia, il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in quanto risiedeva regolarmente in Italia. Il TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014 a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti del suo conto bancario risultavano frequenti prelievi e pagamenti effettuati in Italia, era alquanto dubbia. In secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l'art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell'insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia. Il TCA ha, infine, osservato che l'ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell'art. 23 CC (cfr. STF 9C\_675/2014 dell'11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C\_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1). L'Alta Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C\_190/2017) ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell'8 febbraio 2017, non essendo stato versato l'anticipo spese. Giova, inoltre, segnalare che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto il ricorso di un assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove aveva annunciato il proprio arrivo. La sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale federale (inc. 8C\_4/2018), il quale si è espresso come segue: "(...) La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a \_\_\_\_\_ e non a \_\_\_\_\_. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi ( DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire persone vicine. (...)" Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell'USSI che aveva negato a un richiedente l'assistenza sociale (domanda del luglio 2017) le

prestazioni, in quanto non risultava domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto all'anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016, anche la moglie sposata nel maggio 2015. Il TCA ha sottolineato che "sorprende, peraltro, che l'insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di Y. e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato (n.d.r.: dal maggio 2015)". Il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C\_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non sufficientemente motivato. Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019, cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso dall'USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto secondo il principio della verosimiglianza preponderante il loro domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i medesimi erano proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia risultava che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e orari differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il consumo di acqua relativo all'economia domestica degli insorgenti era quasi nullo e il consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere dagli stessi secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore in contrasto con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale presenza sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di acqua e di elettricità presso la loro abitazione. Cfr. pure STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 relativa a una beneficiaria dell'assistenza sociale a cui è stata chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali in quanto non era effettivamente residente nel Comune in cui era annunciata e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2022 del 3 luglio 2023, con la quale questa Corte ha respinto il ricorso contro il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali emesso nei confronti di una persona il cui domicilio assistenziale è risultato non essere in Svizzera. Il TCA ha rilevato che in Ticino disponeva soltanto di una residenza secondaria e che al momento della richiesta di rinnovo difettava già la residenza effettiva in Ticino, visto che risiedeva all'estero presso i genitori. Infine con giudizio 42.2023.30 del 29 settembre 2023 il TCA ha confermato il modo di procedere dell'USSI che aveva chiesto la restituzione delle prestazioni assistenziali versate da luglio 2019 a maggio 2021 a una persona la quale, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, non aveva la sua residenza effettiva nel Comune in cui si era annunciato. 2.10. Nel caso in esame dalle carte processuali emerge che l'Ispettorato sociale, dando seguito alla sentenza di rinvio 42.2022.87 emanata da questa Corte il 6 marzo 2023 (cfr. consid. 1.1.), ha proceduto a esperire un complemento istruttorio. Dal relativo Rapporto del 24 gennaio 2024 si evince: " (...) Di seguito le risultanze istruttorie (comunque approfondite nel rapporto del 16.10.2023): a) (...) Il signor \_\_\_\_\_, con lettera del 15.09.2023, ha sostanzialmente ripetuto la sua testimonianza del 19.05.2022 dichiarando che il RI 1 non viveva concretamente presso di lui (né a \_\_\_\_\_ né a \_\_\_\_\_) ma a suo sapere non poteva che risiedere a \_\_\_\_\_ presso i genitori e che non aveva una relazione sentimentale con la signora \_\_\_\_\_ ma solo un comune interesse professionale. b) In Svizzera, tutti i medici interpellati dal Servizio ispettorato (Dr. med. \_\_\_\_\_, Dr. med. \_\_\_\_\_ e Dr. med. \_\_\_\_\_) non hanno diagnosticato al signor RI 1 un'incapacità di intendere e di volere e/o una qualsivoglia limitazione nelle proprie capacità decisionali. Solo la dottoressa \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha dichiarato di aver preso in cura il signor RI 1, per la prima volta, nel 2018 per sottoporlo ad alcune sedute di ipnosi finalizzate al rilassamento e ad abbassare il livello di ansia e tensioni nell'organismo ma senza l'uso di

psicofarmaci. La dottoressa ha riferito un'alternanza di periodi di tranquillità a periodi in cui manifestava sintomi ansiosi e depressivi soprattutto durante la pandemia nel 2021 durante i quali la sua lucidità e capacità decisionale erano diminuiti. c) I conoscenti ed i vicini di casa di \_\_\_\_\_ del signor RI 1 non sono stati interpellati in quanto con email del 14.04.2023 l'utente ha negato allo scrivente Servizio d'interpellare i suoi compaesani così come la signora \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. d) Il signor RI 1 è stato invitato più volte ad un nuovo confronto/colloquio con il Servizio dell'ispettorato ma l'utente non si è mai presentato. L'utente è stato convocato per una seconda audizione pianificata nei seguenti giorni: l'11 febbraio 2022, il 24 novembre 2023 ed infine il 28 novembre 2023. Va precisato che per tutti gli incontri succitati l'utente ha dichiarato, via email, di trovarsi a \_\_\_\_\_ senza tuttavia darne una prova concreta." 3. Conclusioni Alla luce dei riscontri medici, delle nuove informazioni raccolte presso enti terzi e complessivamente delle incongruenze che saranno approfondite in seguito il Servizio ispettorato ritiene che i contenuti della segnalazione fatta dal signor \_\_\_\_\_ allo sportello Laps e la prima versione dei fatti dichiarata dal RI 1 rispecchino la reale situazione personale ed abitativa dell'utente. Diversamente, le successive versioni dei fatti/dichiarazioni fornite dell'utente ed allo stesso modo le successive versioni dei fatti/dichiarazioni del segnalante sono da ritenere unicamente quale ultimo tentativo di evitare le conseguenze amministrative e penali del comportamento tenuto dal signor RI 1; pertanto, l'ordine di restituzione del 04.05.2022 va confermato." (Doc. 72) \_\_\_\_\_, nello scritto del 15 settembre 2023, ha in effetti precisato di riconfermarsi in quanto dichiarato nel maggio 2022 (cfr. STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.9.), ossia che il motivo per il quale l'insorgente gli aveva chiesto di poter mettere il domicilio presso la sua abitazione a \_\_\_\_\_ era perché non voleva far sapere ai suoi compaesani di \_\_\_\_\_ che era in assistenza, che l'interessato non aveva fidanzate o compagne, specificatamente non era mai stato fidanzato con \_\_\_\_\_, la quale era la sua socia, che nel marzo 2021 aveva affermato non correttamente al Comune di \_\_\_\_\_ che RI 1 fosse fidanzato con una donna residente a \_\_\_\_\_ e vivesse con lei per fugare i sospetti di essere considerato omosessuale e una coppia di fatto, come pure che da anni il ricorrente si trovasse in uno stato di forte depressione (cfr. doc. 166). La Dr.ssa \_\_\_\_\_, psicologa e psicoterapeuta di \_\_\_\_\_, nel giugno 2023, ha riferito che il ricorrente si era rivolto a lei per un aiuto psicologico nel 2018, in quanto in Svizzera gli sono stati consigliati psichiatri che tendono a curare soprattutto con gli psicofarmaci che lui teme, perché creano dipendenza e sovente hanno effetti collaterali. Inoltre la psicologa ha indicato di avere sottoposto il paziente ad alcune sedute di ipnosi finalizzata al rilassamento e ad abbassare il livello di ansia e tensione dell'organismo e di avergli insegnato delle tecniche di autoipnosi dato che risiede in Svizzera e non poteva recarsi da lei regolarmente. La Dr.ssa \_\_\_\_\_ ha, poi, specificato che il ricorrente le aveva comunicato che la signora \_\_\_\_\_ è la persona con la quale si era unito per un progetto di collaborazione professionale rivolto alla Svizzera, con cui ha una certa incompatibilità caratteriale, ma ritiene molto valida professionalmente, nonché di rifugiarsi regolarmente \_\_\_\_\_ anche perché non voleva mostrare ai compaesani che era sempre a casa senza lavoro temendo il loro giudizio. Infine la psicologa ha asserito che l'insorgente le ha detto di avere iniziato a soggiornare dalla signora \_\_\_\_\_ quando ha cominciato la collaborazione con lei, trattenendosi per brevi periodi, visto che non resiste a lungo a \_\_\_\_\_, molto caotica e rumorosa rispetto alla Svizzera, perciò particolarmente fastidiosa per il paziente che soffre pure di insonnia ansiosa (cfr. doc. 204=222). 2.11. Esaminati con attenzione gli elementi fattuali del caso di specie, questa Corte, tutto ben

ponderato, ritiene che le risultanze derivanti dai nuovi accertamenti esperiti dal Servizio dell'Ispettorato sociale vadano a corroborare la situazione che già si presentava sulla base dei dati a disposizione contestualmente alla vertenza 42.2022.87 (cfr. consid. 1.1.). In effetti dalla sentenza 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.10. si evince: " (...) Da quanto esposto al considerando precedente risulta che il ricorrente ha asserito di soffrire di ansia e depressione da molto tempo, ossia da quando nel \_\_\_\_\_ si è suicidato suo fratello, di avere sempre avuto un equilibrio psichico molto fragile e di avere avuto pensieri suicidari. Nel 2021 egli ha altresì dichiarato di sentirsi una persona distrutta, di fare fatica a vivere, di non volere mai farla finita, soprattutto per sua madre, ma di temere di non riuscire a controllarsi in casi di peggioramento (cfr. doc. 443, 444-445, 697). Nel ricorso RI 1 ha poi fatto valere che, quando durante l'audizione dell'ottobre 2021 - durata dalle ore 8:30 alle ore 11:45 - ha dichiarato che stava dalla sua compagna a \_\_\_\_\_ e che si aiutavano vicendevolmente, si trovava in una profonda crisi depressiva, aggravata anche dal particolare periodo di restrizioni delle libertà dovute alla pandemia, che il suo stato psichico era alterato, che assumeva psicofarmaci contro la depressione e non riusciva a dormire, perciò non era perfettamente consapevole di ciò che gli si chiedeva e delle sue risposte confuse. Egli ha altresì asserito: " Sono state verbalizzate frasi o parole che non ho pronunciato, oppure che avevano un altro senso, né è stato travisato e distorto, volutamente il senso (...) Io a conclusione dell'interrogatorio, ho firmato senza nemmeno rileggere, perché ero in uno stato depressivo e confusionale e non vedevo l'ora che finisse questo interminabile e odioso interrogatorio (4 ore sotto torchio di due ispettori!) (...) " (Doc. Ibis pag. 5) Il disagio psicologico dell'insorgente è peraltro stato riconosciuto dall'amministrazione, e meglio dall'Ispettrice \_\_\_\_\_, presente all'audizione del 14 ottobre 2021 la quale, il 2 dicembre 2021, vista la sua sofferenza emotiva e psicologica, gli ha consigliato una presa a carico dagli esperti del settore, poiché, benché il suo ruolo lavorativo a quel momento non consistesse più nella professione di psicologo, le era sembrato opportuno esprimersi in merito data la particolare e delicata situazione vissuta da RI 1 (cfr. doc. 664; consid. 2.9.). È vero che il ricorrente, per sua stessa ammissione, spesso si trovava da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, tuttavia dalle carte processuali non emerge in modo altamente verosimile che tra i due sussistesse una convivenza stabile. Al contrario l'insorgente ha sempre affermato, da un lato, che si recava dalla sua amica a \_\_\_\_\_ più che altro per fuggire dal Ticino e dalla sua casa dove i ricordi di suo fratello deceduto gli procuravano una grande tristezza, oltre che per cercare di organizzare un'attività professionale, dall'altro, che i suoi affetti sono i genitori a \_\_\_\_\_ e il fratello \_\_\_\_\_ con la sua famiglia a \_\_\_\_\_. Il ricorrente ha definito l'abitazione di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ quale sistemazione provvisoria, anche perché di dimensioni ridotte (bilocale; cfr. doc. 650), dove oltre alla sua amica vive la sorella di quest'ultima di 65 anni (cfr. doc. I). Egli ha precisato che non stava bene né in Ticino né a \_\_\_\_\_, che faceva avanti e indietro dal Ticino e che i soggiorni a \_\_\_\_\_ erano di durata breve e limitata (cfr. doc. 649-651). (...) " Va, poi, sottolineato che sia \_\_\_\_\_, nel settembre 2023, ribadendo le sue asserzioni del maggio 2022 e spiegando i motivi per i quali in un primo momento avesse, invece, indicato che il ricorrente era fidanzato con una signora di \_\_\_\_\_ (ossia per evitare di essere considerato omosessuale), sia la Dr.ssa \_\_\_\_\_, nel giugno 2023, hanno affermato che il legame con \_\_\_\_\_ era di natura professionale e che l'insorgente temeva il giudizio dei compaesani di \_\_\_\_\_ in caso avesse mostrato di essere sempre a casa senza lavoro. La psicologa, al riguardo, ha puntualizzato che il suo paziente le aveva detto di rifugiarsi regolarmente a \_\_\_\_\_ per

evitare che i compaesani apprendessero che non aveva un impiego. La Dr.ssa \_\_\_\_\_ ha, d'altronde, precisato di avere insegnato delle tecniche di autoipnosi all'insorgente, vista la sua impossibilità di recarsi da lei, a \_\_\_\_\_, sistematicamente. (cfr. consid. 2.10.). \_\_\_\_\_, dal canto suo, nel marzo 2024, ha dichiarato di non essere mai stata fidanzata con RI 1, conosciuto quando aveva lavorato per tre mesi in Ticino nel 2010, il quale ha, invece sempre vissuto in Svizzera, andando avanti e indietro, considerata la loro collaborazione lavorativa iniziata nel 2012. Ella ha precisato di non avere mai consegnato la chiave principale di casa sua al ricorrente, bensì solo la chiave piccola secondaria e che si mettono d'accordo quando vedersi per collaborare su qualche progetto riguardo alla Svizzera, in quanto dispone di una stanza studio (cfr. doc. D). Anche \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, che abitano a pochi metri dalla famiglia \_\_\_\_\_, hanno attestato che il ricorrente, che conoscono da sempre, risiede nella casa dei genitori e che con \_\_\_\_\_ ha cercato di sviluppare dei progetti professionali (cfr. doc. III; consid. 1.6.). Alla contestazione dell'USSI secondo cui tale dichiarazione sarebbe perlomeno dubbia, visto che l'insorgente, in precedenza avesse negato il consenso ad ascoltare i vicini di casa (cfr. doc. VII), questo Tribunale si limita a osservare che ad ogni modo la stessa collima con le altre prese di posizione raccolte. In simili condizioni occorre concludere, in applicazione all'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C\_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C\_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C\_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C\_404/2020 dell'11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C\_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C\_742/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C\_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C\_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 ), che nel periodo determinante - da novembre 2016 a ottobre 2021 - il domicilio del ricorrente fosse nel Cantone Ticino e non fosse stato trasferito in Italia. 2.12. Del resto, come visto nei fatti, il Procuratore Pubblico \_\_\_\_\_, il 28 maggio 2025, ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto d'abbandono in relazione al procedimento penale riguardante il reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (148a CP), cresciuto in giudicato incontestato, come appurato dalla Cancelleria del TCA presso il Ministero pubblico. Nel decreto il Procuratore Pubblico ha fatto riferimento alla dichiarazione di \_\_\_\_\_ del settembre 2023 e alla presa di posizione della Dr.ssa \_\_\_\_\_, rilevando altresì che, al fine di verificare le dichiarazioni rese da RI 1, la Polizia cantonale ha interrogato la madre, \_\_\_\_\_ (nata nel 1940), la quale ha confermato le dichiarazioni rese dal figlio, precisando: "(...) dopo una carriera universitaria brillante e diversi posti professionali prestigiosi "nel \_\_\_\_\_ c'è stato un evento tragico per tutta la famiglia, ossia il decesso dell'altro mio figlio \_\_\_\_\_, fratello di RI 1. (...). Questa cosa ci ha sconvolti moltissimo e RI 1, così come tutta la famiglia, è entrato in depressione ". Stando alla madre dell'imputato, \_\_\_\_\_ non sarebbe mai stata la compagna sentimentale di suo figlio ma unicamente sua socia in affari, negando categoricamente che i due abbiano mai, realmente, convissuto. In merito alla situazione personale del figlio, \_\_\_\_\_ ha riferito che: "Fondamentalmente RI 1, da quando è morto \_\_\_\_\_, è tornato a vivere qui con noi a \_\_\_\_\_. Addirittura ha ancora la sua stanza, che oltretutto è quella dove è cresciuto. (...). Sì, sapevo avesse registrato il domicilio in altre località del Canton Ticino. Il motivo era che si voleva evitare che il paese di \_\_\_\_\_,

che è piccolo e mormora, non venisse a conoscenza/non parlasse male della sua/nostra situazione." . L'interrogatorio si è svolto presso l'abitazione della signora \_\_\_\_\_. In quell'occasione, come emerge dal rapporto di polizia giudiziaria, la Polizia cantonale ha potuto accertare la presenza di tutti gli "averi" di proprietà di RI 1." Il Procuratore Pubblico ha, poi, stabilito: "

### **E. 2.10**

e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.). 2.16. L'insorgente, vincente in causa e rappresentato dall'avv. \_\_\_\_\_ fino all'inizio del mese di aprile 2025, ha diritto all'importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA ).

### **E. 2.15**

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38

del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid.

## **E. 5**

Dagli accertamenti effettuati da parte di questa Autorità non emergono elementi tali a far sorgere in chi scrive il dubbio che quanto dichiarato da RI 1 non corrisponda alla realtà. In effetti, se da un lato è doveroso riconoscere che in un primo momento l'imputato ha fornito risposte vaghe e fuorvianti, è altrettanto vero che - a quel tempo - egli si trovava confrontato con uno stato mentale e psichico estremamente delicato e che le verifiche esperite durante tutta l'istruttoria hanno permesso di accertare come non vi siano elementi oggettivi atti a far dubitare di quanto RI 1 ha, in un secondo tempo, sostenuto, ovvero di aver sempre soggiornato presso il domicilio dei suoi genitori e di non avere mai stabilmente vissuto a \_\_\_\_\_. Ciò emerge non solo dai rapporti stilati dai medici interpellati, ma anche dalle testimonianze rese dalla madre dell'imputato e/o dall'ultima presa di posizione dell'allora (sulla carta) coinquilino di RI 1, che ha riconosciuto di aver inizialmente mentito e ha altresì confermato che l'imputato ha sempre vissuto a \_\_\_\_\_. Ma, e soprattutto, dall'esame della movimentazione bancaria del conto corrente su cui l'USSI provvedeva al versamento delle prestazioni assistenziali emerge come l'imputato abbia, nel periodo incriminato, effettuato numerosi prelievi in contanti presso la filiale della Posta a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_, ovvero in luoghi prossimi al domicilio dei suoi genitori, dove l'imputato ha dichiarato di risiedere. Si tratta di elementi che mal si conciliano con un'asserita permanenza fissa di RI 1 su suolo italiano. La circostanza che RI 1 si sia, negli ultimi anni, rivolto a una specialista italiana e che con questa abbia effettuato (sporadicamente) delle sedute di psicoterapia, rispettivamente che egli, di tanto in tanto, necessitasse di staccare ed evadere dal suo quotidiano e si sia a tale scopo recato, per alcuni giorni al mese, presso l'abitazione della sua partener professionale a \_\_\_\_\_, ancora non è sufficiente a ritenere che il centro degli interessi dell'imputato fosse ubicato in Italia.

## **E. 6**

Nella fattispecie concreta, alla luce delle dichiarazioni e, soprattutto, sulla scorta dell'esito degli atti istruttori esperiti, non si può che constatare che non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa nei confronti di RI 1 per l'ipotesi di reato menzionata in epigrafe. Non sussistono infatti elementi oggettivi atti a contraddire le spiegazioni fornite dall'imputato circa la sua effettiva permanenza in Ticino nel periodo compreso tra il mese novembre 2016 e il mese di ottobre 2021. Rispetto a quanto emerge dalla segnalazione, gli atti istruttori (tra cui le conclusioni del TCA, gli interrogatori, così come gli ulteriori accertamenti esperiti dall'USSI su ordine del TCA ecc.) forniscono uno scenario del tutto differente: \_\_\_\_\_ altro non è stato che un luogo di soggiorni di breve durata, un rifugio psicologico e provvisorio, dettato da motivi di disagio psicologico personale più che da ragioni connesse a un legame sentimentale (di cui non si ha alcun indizio) con \_\_\_\_\_. (...) (Doc. XX1) (La sottolineatura è della redattrice) 2.13. Per costante giurisprudenza, come ricordato dalla parte resistente (cfr. doc. XVIII), il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Giova, comunque, evidenziare che tuttavia egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si

fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C\_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56). Inoltre è vero, come fatto valere dall'USSI (cfr. doc. XVIII), che nel diritto penale vige il principio " in dubio pro reo " - conseguenza della presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II -, mentre, come rilevato al consid. 2.11., il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 8C\_182/2024 del 28 luglio 2025 consid. 7.3.1.; STF 9C\_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C\_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C\_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.). È altrettanto vero, però, che la questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato dal pubblico ministero deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore " , sgorgante dal principio della legalità ( art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP ; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso comporta che, di massima, un abbandono o un non luogo a procedere non possono essere decretati se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 pag. 226 seg.). Ugualmente, quando la probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la promozione dell'accusa, in particolare se il reato è grave (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2; sentenza 1B\_248/2012 del 2 ottobre 2012 consid. 2.6, in RtiD 2013 I pag. 160 segg.). In proposito cfr. STF 7B\_4/2023 del 27 novembre 2023 consid. 4.3.2.; STF 6B\_999/2018 del 28 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 6B\_241/2016 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. In concreto dal decreto d'abbandono del 28 maggio 2025, cresciuto in giudicato incontestato, emerge, in effetti, che il Procuratore pubblico, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, ha constatato che dall'esito degli atti istruttori non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa a carico di RI 1 per l'ipotesi di reato ex art. 148a CP. 2.14. Stante quanto precede, la richiesta di restituzione delle prestazioni assistenziali relative al periodo novembre 2016 - ottobre 2021 emessa nei confronti di RI 1 non è giustificata e la decisione su reclamo del 20 febbraio 2025 va annullata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.